ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - -PETRALIA SOPRANA
Prot. 0010184 del 19/09/2025
I-1 (Uscita)

**MIUR – USR SICILIA**
**I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)**
**con plessi di Blufi, Bompietro e Petralia Sottana**
**Via G.L. Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495**
**90026 PETRALIA SOPRANA (PA)**
**Cod. Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820**
**Email** PAIC83000N@istruzione.it **PEC** PAIC83000N@pec.istruzione.it
**sito web** www.icpetraliasoprana.edu.it

**Oggetto: Decreto di costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) a.s. 2025/2026.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la Legge n. 517/77 "*Diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap*";

**VISTA** la Legge n. 270/1982 "*Istituzione del ruolo dell'insegnante di sostegno*";

**VISTA** la Legge Quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

**VISTO** il D.P.R. n. 275/99 "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 *(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);*

**VISTA** la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "*Delega al Governo sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni 20 marzo 2008 "*Accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità*";

**VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*";

**VISTA** la nota MIUR n. 4274 del 04.08.2009 "*Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*";

**VISTO** il D.P.R. n. 81/2009 sulla formazione delle classi;

**VISTA** la Legge Quadro n. 170/2010 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";

**VISTO** il DM 12 luglio 2011 "*Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento*";

**VISTA** la Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*";

**VISTA** la Circolare MIUR n. 8 del 06 marzo 2013 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - indicazioni operative*";

**VISTA** la Nota MIUR 27 giugno 2013 - Piano Annuale Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013;

**VISTA** la Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali*";

**VISTE** le Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri MIUR 2014;

**VISTE** le Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati MIUR 2014;

**VISTE** le Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura MIUR 2015: "*Diversi da chi?*";

**VISTE** le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo MIUR 2015;

**VISTA** la Legge n. 107/2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

**VISTA** la Nota MIUR 19/11/2015 PROT. N. 37900 "*Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale*";

**VISTO** il D. Lgs. n. 66/2017 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*";

**CONSIDERATI** gli articoli 5, commi 3, 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 104/92;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge n. 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

**VISTO** il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo MIUR– 2017;

**VISTO** D. Lgs. n. 96/19 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 66/17;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 29 Dicembre 2020 n. 182;

**DECRETA**

**la costituzione del Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) e dei Gruppi di Lavoro Operativi relativi agli studenti e studentesse con disabilità (GLO) per l'a.s. 2025/26.**

**Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'I.C. DI Petralia Soprana. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D. Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

*<<Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,*

*nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI>>*.
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di nomina del DS, per l'a.s. 2025/2026 è così composto:
— Dirigente scolastico o suo delegato
— Docenti coordinatori delle classi con alunni disabili;
— Funzione strumentale Area 4 Sostegno-Inclusione;
— Docenti di sostegno;
— Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

Ai sensi dell'art. 9 comma 9 *"In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis."*

**Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI**

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico, che può incaricare un suo delegato. Si riunirà:
— in seduta plenaria almeno due volte l'anno;
— in seduta ristretta nelle fasi organizzative, di screening e monitoraggio continuo, anche in concomitanza della plenaria;
— in caso di necessità, per riunioni straordinarie

**Art. 1.2 Funzioni del GLI**

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, coordinato dal docente con incarico della Funzione strumentale Area 4, svolge le seguenti funzioni:
— rilevazione dei BES presenti nella scuola;
— supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
— verifica degli interventi didattico-educativi;
— rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
— raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLO operativi sulla base delle effettive esigenze;
— elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività e attuazione dello stesso;
— promozione di corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse;
— cura dei rapporti col Centro Territoriale per l'Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per attivare progetti di prevenzione del disagio.
— progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

**Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D. Lgs n. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D. Lgs. n. 66/2017).

**Art. 2.1 Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il D. Lgs. n. 66/2017 attribuisce la denominazione di GLO, viene costituito per ogni alunno diversamente abile ed è composto: dal Consiglio di Classe integrato dai genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale (articolo 15 della legge n. 104/92 e ss.mm.ii.), con la partecipazione "*delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe*"; con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASP.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che può esercitare il potere di delega.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

**Art. 2.2 Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:
— definizione del PEI;
— verifica del processo d'inclusione;
— proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento o, in mancanza, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla sottoscrizione del PEI.

Con l'approvazione del D. Lgs. n. 66/17 e del D. Lgs. n. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa recita che il PEI viene "*elaborato e approvato*" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D. Lgs. n. 66/2017 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto in via definitiva "*di norma non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni*

*di funzionamento della persona*". Inoltre "*è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione*".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi, affinché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

*Petralia Soprana, 19 settembre 2025*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
*(Prof. Leonardo Amoroso)*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa*
*ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39*